



REGOLAMENTO DESIGNAZIONI E NOMINE NEGLI ORGANI DI INDIRIZZO, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELLA FONDAZIONE

Approvato dall'Organo di Indirizzo nella seduta del 29 giugno 2017

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, di seguito "Regolamento" disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 5, dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, di seguito indicata come "Fondazione", le procedure per le designazioni e le nomine dei componenti l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione e il Presidente e i componenti il Collegio Sindacale, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata, il 4 aprile 2012, dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.

Art. 2 - Principi generali

1. I componenti gli Organi, in posizione di parità e in positivo e costruttivo rapporto dialettico, concorrono a formare la libera volontà della Fondazione, in conformità alle disposizioni di legge in materia e dello Statuto. Gli stessi sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e di deontologia professionale anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

2. Nella composizione dei propri Organi, la Fondazione si attiene al principio dell'adeguata presenza di genere.

3. Il soggetto designante, qualora sia chiamato ad esprimere più indicazioni, assicura la presenza di entrambi i generi.

4. Non possono essere nominati componenti gli Organi della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di "impegno di onore" a non candidarsi, nell'anno successivo alla cessazione della carica, per l'assunzione di incarichi politici indicati dallo Statuto.

Art. 3 – Requisiti di onorabilità e professionalità e situazioni di incompatibilità e decadenza

1. Ai componenti l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente, e ai componenti il Collegio Sindacale si applicano, salvo quanto ulteriormente specificato nel presente Regolamento, gli articoli da 6 a 11 dello Statuto, in tema di requisiti di onorabilità, di cause di incompatibilità e ineleggibilità, di sospensione, di conflitto di interessi e di decadenza. I medesimi componenti devono essere in possesso, salvo quanto ulteriormente specificato nel presente Regolamento, dei relativi requisiti di professionalità previsti dallo Statuto.

2. Non può, inoltre, esercitare le funzioni di direzione o avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diversa da incarichi professionali specifici nella Fondazione chi ha ricoperto nei 24 mesi precedenti la carica di Presidente o di componente l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

3. Il possesso dei requisiti di professionalità richiesto per la carica può essere comprovato mediante la produzione di *curriculum* sottoscritto dall'interessato, mentre il possesso di ogni altro requisito o l'assenza di cause preclusive all'assunzione della carica deve essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorietà. Nella dichiarazione l'interessato assume altresì l'impegno a comunicare ogni situazione rilevante ai fini della permanenza dei requisiti richiesti e presta per iscritto il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili. La Fondazione si riserva di chiedere in ogni caso l'esibizione di attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati.

In linea di massima e salvo modificazione e/o integrazione richiesta i documenti necessari per la verifica sono:

- Certificato di residenza,
- Curriculum vitae;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà (sul modello fornito dalla Fondazione stessa);
- Certificato del casellario giudiziale (eventuale);
- Certificato dei carichi pendenti (eventuale);
- Certificato di iscrizione al registro dei Revisori Legali (solo per Collegio Sindacale);
- Atto di accettazione della carica;
- Dichiarazione di "impegno di onore" a non candidarsi di cui al precedente art. 2, comma 4;
- Consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili.

Art. 4 - Verifica dei requisiti

1. Ciascun organo statutario verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità, e l'assenza delle cause di incompatibilità, di sospensione e di decadenza e assume le decisioni più idonee a salvaguardia dell'indipendenza e terzietà e della reputazione della Fondazione. Per il Presidente la verifica è effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

2. I soggetti designati a far parte dell'Organo di Indirizzo sono tenuti a depositare presso la sede della Fondazione l'accettazione della carica e, qualora questa non sia stata trasmessa in precedenza in allegato alla comunicazione di designazione, la documentazione necessaria, di cui al precedente art. 3, comma 3, ai fini dell'espletamento della procedura di accertamento dei requisiti richiesti.

3. Le verifiche vengono effettuate separatamente per ciascun interessato in sua assenza o astensione. I componenti effettivi del Collegio Sindacale, oltre alla documentazione di cui al comma 2, sono tenuti a produrre il certificato attestante l'iscrizione nel registro dei Revisori Legali.

4. Il Presidente e i componenti il Consiglio di Amministrazione possono essere nominati salvo successiva verifica del possesso dei requisiti previsti e sono, pertanto, tenuti, unitamente all'accettazione della carica, a trasmettere entro 10 giorni dalla nomina per i relativi accertamenti la documentazione di cui al precedente art. 3, comma 3; l'accertamento della mancanza dei requisiti fa decadere i soggetti interessati. In tal caso non spetta alcun emolumento.

5. Gli esponenti che anche successivamente alla designazione o alla nomina vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica, ovvero determinino il

sorgere di un conflitto di interessi, comunicano tempestivamente tali circostanze all'organo competente affinché possa adottare le misure necessarie.

6. Per i componenti gli Organi della Fondazione rinominati e/o nominati in altro organo la nuova verifica dei requisiti statutariamente previsti, se non sono trascorsi più di sei mesi dall'accertamento precedente, può essere effettuata assumendo come valida e sufficiente la sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con conferma che non sono intervenute variazioni sulle altre informazioni precedentemente fornite.

CAPO II - DESIGNAZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI L'ORGANO DI INDIRIZZO

Art. 5 - Requisiti e criteri di designazione e nomina

1. I soggetti cui spetta la designazione dei componenti l'Organo di Indirizzo e l'Organo di Indirizzo stesso per le conseguenti nomine, si attengono alle prescrizioni dell'articolo 13 dello Statuto, salvo quanto ulteriormente specificato nei successivi commi.

2. Nel rispetto dei principi di rappresentatività, professionalità, competenza e autorevolezza, i componenti l'Organo di Indirizzo devono essere in possesso, come previsto dall'art. 13 dello Statuto, di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato una concreta e ampia esperienza operativa almeno triennale nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver espletato, per una pari durata, funzioni negli Organi esecutivi o da dirigente presso enti pubblici o negli Organi gestionali o da dirigente presso enti privati.

3. Al fine di assicurare una composizione dell'organo che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori di intervento e un assetto adeguato alle proprie esigenze gestionali e organizzative, prima dell'avvio della procedura di designazione, l'Organo di indirizzo può individuare gli ambiti e i settori entro i quali i designati dai soggetti di cui all'art. 13 devono aver maturato la loro esperienza operativa.

Art. 6 - Procedura di nomina dei soggetti designati

1. Nella nomina dei componenti l'Organo di Indirizzo adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'organo adeguato alle finalità perseguite e una adeguata presenza di genere, in conformità a quanto di seguito definito.

2. Almeno 150 giorni prima della scadenza del mandato dei singoli consiglieri ovvero tempestivamente dalla cessazione del mandato nei casi diversi da quelli di scadenza naturale del mandato stesso (ad esempio: per dimissioni o nomina in altro organo o per morte del consigliere), il Presidente della Fondazione provvede a richiedere ai soggetti cui compete la designazione l'indicazione dei nominativi di spettanza, in possesso dei requisiti previsti dallo statuto.

3. Tali designazioni devono essere fatte pervenire alla Fondazione entro 60 giorni, dal ricevimento dell'invito a provvedere.

4. Qualora gli Enti designanti non provvedano entro i termini previsti, la Fondazione sollecita gli interessati concedendo ulteriori 30 giorni per gli adempimenti.

5. L'Organo di Indirizzo provvede, tempestivamente e in piena autonomia, agli adempimenti per la nomina previa verifica per ogni candidato del possesso dei requisiti richiesti.

6.. L'Organo di indirizzo procede a distinte deliberazioni per ogni soggetto designato.

7. Le votazioni (a richiesta anche di un solo consigliere) sono fatte a scrutinio segreto, salvo che avvengano per acclamazione. In tal caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti; per la nomina del Vice presidente dell'Organo di Indirizzo è necessario il voto favorevole della maggioranza, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

8. Non può partecipare alla votazione di nomina che lo riguarda e la sua persona non si calcola fra i presenti il Consigliere uscente che sia candidato.

9. Qualora l'Organo di Indirizzo ritenga che difettino i requisiti in capo al soggetto designato ne rifiuta la nomina ed il Presidente ne dà avviso al soggetto designante il quale dovrà provvedere, nei successivi 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad effettuare una diversa designazione.

10. Qualora i soggetti esterni cui compete la designazione non provvedano entro i termini di cui ai precedenti commi 4 e 10 il potere di designazione è esercitato, entro i successivi 30 giorni, in via esclusiva, direttamente ed in piena autonomia dal Presidente del Tribunale di Biella che, tenuto conto delle prescrizioni di legge e di statuto, si atterrà agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto cui spettava la designazione.

Nel caso di mancata designazione anche da parte di quest'ultimo, l'Organo di Indirizzo effettuerà direttamente ed in piena autonomia la relativa nomina in surroga.

11. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'Organo di Indirizzo, alle procedure di nomina provvede il Collegio Sindacale, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.

Art. 7 - Procedura di nomina delle personalità

1. L'Organo di Indirizzo in carica provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 2 punto f) dello statuto, alla nomina di due membri scelti tra personalità di chiara e indiscussa fama, espressione della realtà locale, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione, tenuto conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.

2. A tale fine, il Presidente, almeno 90 giorni prima della scadenza dei mandati dei consiglieri di cui al comma 1 ovvero tempestivamente dalla cessazione del mandato nei casi diversi da quelli di scadenza naturale del mandato stesso, pubblica, nelle modalità ritenute più idonee, un invito per

la presentazione di candidature. Le candidature dovranno pervenire entro 60 giorni dalla pubblicazione (il termine verrà indicato sull'invito e/o sul sito web della Fondazione) e dovranno essere corredate dei documenti necessari ai fini della verifica dei requisiti, richiesti sulla base dell'elenco di cui al precedente art. 3 comma 3, inclusa l'accettazione della carica, indicati anch'essi sull'invito, nonché sul sito web della Fondazione.

3. Per le deliberazioni riguardanti le nomine di cui al precedente comma 1 è necessario il voto favorevole della maggioranza, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto.

In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

Le votazioni (a richiesta anche di un solo consigliere) sono fatte a scrutinio segreto, salvo che avvengano per acclamazione. In tal caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

CAPO III - NOMINE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Art. 8 - Inquadramento delle nomine

1. Nella nomina e nella revoca del Presidente della Fondazione, del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione l'Organo di Indirizzo assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare il conseguimento dei programmi di attività e a preservare il corretto funzionamento della Fondazione.

Art. 9 - Requisiti dei componenti il Consiglio di Amministrazione

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione, oltre al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, devono essere in possesso, come previsto dall'art. 16 dello Statuto, di adeguate competenze in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa, almeno triennale, nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono avere esercitato, per una pari durata, funzioni di amministrazione o direzione presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento ai settori finanziari e mobiliari.

Art. 10 - Nomina del Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione viene nominato dall'Organo di Indirizzo nell'ambito dei componenti l'Organo di Indirizzo o il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, dello Statuto.

2. In sede di votazione ogni componente dell'Organo di indirizzo esprime un solo voto.

3. Per le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente è necessario il voto favorevole della maggioranza, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto.

In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

Le votazioni (a richiesta anche di un solo consigliere) sono fatte a scrutinio segreto, salvo che avvengano per acclamazione. In tal caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

4. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta dal precedente comma 4, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione. Non si fa luogo a detta procedura qualora l'intero Organo di Indirizzo converga su un'unica candidatura e la relativa votazione avvenga per unanime acclamazione.

Art. 11 - Nomina del Vice Presidente e degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione, dal Vice presidente del Consiglio di Amministrazione e da 3 a 5 membri, nominati dall'Organo di Indirizzo tra le persone aventi i requisiti previsti dallo statuto e dal presente regolamento.

2. L'Organo di Indirizzo, sentita la proposta del Presidente della Fondazione, procede alla nomina del Vice Presidente del Consiglio di amministrazione e degli altri componenti il Consiglio medesimo, previa determinazione del numero relativo, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 153/99, art. 4 comma 1, lett. f).

3. Per le deliberazioni riguardanti la nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Consiglio di Amministrazione è necessario il voto favorevole della maggioranza, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto.
In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

4. Le votazioni (a richiesta anche di un solo consigliere) sono fatte a scrutinio segreto sulla lista proposta dal Presidente, salvo che avvengano per acclamazione. In tal caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

5. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca tempestivamente l'Organo di Indirizzo per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, fermo quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, dello Statuto. L'Organo di Indirizzo provvede sentita la proposta del Presidente.

6. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'Organo di Indirizzo, alle procedure di nomina provvede il Collegio Sindacale, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.

CAPO IV - NOMINE NEL COLLEGIO SINDACALE

Art. 12 - Requisiti dei componenti il Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti nominati dall'Organo di Indirizzo.

2. I membri, effettivi e supplenti, del Collegio Sindacale devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei Revisori Legali e devono possedere i requisiti di onorabilità e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità, di decadenza e di sospensione delle funzioni previste dallo Statuto e dall'art. 3, commi 1 e 2, del presente Regolamento.

Art. 13 - Candidatura, nomina e verifica dei requisiti dei componenti il Collegio Sindacale

1. Almeno 30 giorni prima della scadenza del Collegio Sindacale, il Presidente della Fondazione avvia le procedure di rinnovo, informandone l'Organo di Indirizzo. Le candidature, possono essere presentate da ciascun componente l'Organo di Indirizzo fino ad un massimo di tre per i sindaci effettivi e due per i sindaci supplenti e devono essere corredate della documentazione di cui al precedente art. 3, comma 3, e dell'accettazione della carica. Le candidature devono essere comunicate al Presidente della Fondazione entro 7 giorni prima della data della riunione convocata per la nomina del Collegio.

2. Per le deliberazioni riguardanti la nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale è necessario il voto favorevole della maggioranza, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto dell'Organo di Indirizzo.

In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

3. La votazione, a richiesta anche di un solo consigliere, si svolge a scrutinio segreto esprimendo sulla scheda un numero di preferenze pari al numero dei Sindaci da eleggere, precisando se trattasi di Sindaco effettivo o supplente. La scheda che rechi nominativi in numero superiore a quello da eleggere è nulla.

Qualora per uno o più sindaci non si raggiunga la maggioranza dei voti prevista si procede ad una nuova votazione sui restanti candidati.

L'Organo di Indirizzo provvede alla nomina assicurando una presenza di entrambi i generi. A tal fine può limitare le successive eventuali votazioni ai candidati del genere non rappresentato.

In presenza di voto a scrutinio segreto, il Segretario Generale assume le funzioni di scrutatore.

Non si fa luogo a detta procedura qualora l'intero Organo di Indirizzo esprima palesemente la propria approvazione su un'unica lista di nominativi (di numero pari a quello da eleggere e con l'indicazione delle rispettive cariche) e la votazione avvenga per unanime acclamazione, fermo il rispetto del criterio di rappresentanza di genere.

4. Analoga procedura si segue in caso di reintegrazione del numero dei componenti il Collegio Sindacale.

5. In caso di cessazione per qualunque causa del Presidente del Collegio Sindacale, l'Organo di Indirizzo provvede alla nomina del successore nell'ambito del Collegio, procedendo preliminarmente, ove necessario, alla reintegrazione dei componenti effettivi, secondo quanto previsto dal successivo art. 14.

6. I soggetti nominati sono tenuti a depositare tempestivamente presso la sede della Fondazione l'accettazione della carica e, qualora non sia già depositata, la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento della procedura di verifica dei requisiti richiesti; l'accertamento della mancanza dei requisiti fa decadere i soggetti interessati. In tal caso non spetta alcun emolumento.

Art. 14 - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

1. Il Presidente del Collegio Sindacale viene nominato dall'Organo di Indirizzo nell'ambito dei componenti effettivi del Collegio.
2. In sede di votazione ogni componente dell'Organo di Indirizzo può esprimere un solo voto.
3. Salvo che l'Organo di Indirizzo non decida diversamente e all'unanimità, la votazione ha luogo a scrutinio segreto e il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.
4. Per le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente è necessario il voto favorevole della maggioranza, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto dell'Organo di Indirizzo.
In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.
5. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta dal precedente comma 4, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione.

CAPO V - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DELLE ATTIVITÀ INERENTI LE DESIGNAZIONI E LE NOMINE E NORME TRANSITORIE

Art. 15 - Pubblicità

1. Il presente Regolamento, i nominativi dei componenti l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale e i loro *curricula* sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.
2. Il presente Regolamento viene inoltre trasmesso ai soggetti aventi titolo a designare i componenti l'Organo di Indirizzo, unitamente alle disposizioni statutarie.

Art. 16 - Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 30 giugno 2017.
2. Alle situazioni in essere, sorte prima dell'entrata in vigore del Regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, fatte salve le previsioni che in questo Regolamento sono state introdotte dal Protocollo d'intesa ACRI MEF del 22/04/2015.

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI.....	2
Art. 1 - Ambito di applicazione	2
Art. 2 - Principi generali.....	2
Art. 3 – Requisiti di onorabilità e professionalità e situazioni di incompatibilità e decadenza	2
Art. 4 - Verifica dei requisiti.....	3
CAPO II - DESIGNAZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI L’ORGANO DI INDIRIZZO	4
Art. 5 - Requisiti e criteri di designazione e nomina	4
Art. 6 - Procedura di nomina dei soggetti designati.....	4
Art. 7 - Procedura di nomina delle personalità	5
CAPO III - NOMINE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE.....	6
Art. 8 - Inquadramento delle nomine	6
Art. 9 - Requisiti dei componenti il Consiglio di Amministrazione.....	6
Art. 10 - Nomina del Presidente della Fondazione	6
Art. 11 - Nomina del Vice Presidente e degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione	7
CAPO IV - NOMINE NEL COLLEGIO SINDACALE.....	7
Art. 12 - Requisiti dei componenti il Collegio Sindacale	7
Art. 13 - Candidatura, nomina e verifica dei requisiti dei componenti il Collegio Sindacale.....	8
Art. 14 - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.....	9
CAPO V - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DELLE ATTIVITÀ INERENTI LE DESIGNAZIONI E LE NOMINE E NORME TRANSITORIE	9
Art. 15 - Pubblicità.....	9
Art. 16 - Norme transitorie.....	9